



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Civile -

in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico dr. Andrea Petteruti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado di cui al R.G.A.C.C. n. 3057/18, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e vertente

tra:

BANCA DEL FUCINO S.P.A. (G. n. 00129930606) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta su foglio separato ed allegato all'atto di citazione, dagli avv.ti Giuseppe Eramo e Franco Di Stefano ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio telematico

attrice

e:

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), tutti rappresentati e difesi, giusta delega su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in [REDACTED], alla Piazza [REDACTED]

convenuti

passata in decisione all'udienza del 23/10/2019 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per l'attrice ed i convenuti; come da verbali ed atti di causa;

M

**FATTO E DIRITTO**

La Banca del Fucino S.p.A. (di seguito anche "Banca") ha evocato in giudizio ~~Luigi Mario~~, ~~Correchi Silvano~~ e ~~Luigia Giuliano~~ per sentire dichiarare inefficace nei sui confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto del ~~24/01/2018~~ a rogito del notaio ~~Luigia~~ con cui il primo dei convenuti ha disposto a titolo gratuito dei diritti su immobili di sua proprietà in favore degli altri due convenuti ed ha ricevuto dalla ~~Correchi~~ alcuni diritti immobiliari di cui essa era titolare.

A fondamento della propria domanda, la Banca ha allegato quanto segue: a) con contratto del 14/01/2013, essa ha concesso in mutuo alla ~~S...~~s.r.l. la somma di Euro 60.000,00; b) a garanzia dell'inadempimento si è costituito fideiussore ~~Luigi Mario~~, il quale è anche l'amministratore ed il legale rappresentante *pro tempore* della suddetta società; c) atteso il mancato pagamento di alcune rate del mutuo, la società debitrice è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine e, in assenza di spontaneo pagamento del dovuto, è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. ~~301/16~~, con cui si ordina alla debitrice ed al fideiussore il pagamento, in solido fra loro, della somma di Euro ~~40.000,00~~; d) all'esito del giudizio di opposizione avverso detto decreto, i debitori sono stati condannati a pagare, con sentenza del ~~24/01/2018~~, la somma di Euro ~~40.000,00~~; e) tre giorni prima, è stato posto in essere l'atto di cui si chiede la revoca, da considerarsi a titolo gratuito, il quale è lesivo per la Banca, in quanto con esso ~~Luigi Mario~~ si è spogliato di tutti i suoi beni aventi valore per divenire titolare di dritti sostanzialmente aventi valore nullo; f) l'atto è successivo al sorgere del credito ed il ~~Luigi~~ ben sapeva, attesa le sue qualità di fideiussore ed amministratore della ~~S...~~s.r.l., che il medesimo era lesivo della sua garanzia patrimoniale.

Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio ~~Luigi Mario~~, ~~Correchi Silvano~~ e ~~Luigia Giuliano~~, i quali hanno chiesto rigettarsi la domanda avanzata dalla Banca allegando quanto segue: a) ~~Luigi Mario~~ e ~~Correchi Silvano~~ sono coniugi separati sin dal ~~2012~~ e nel corso degli anni sono seguite trattative volte a definire la comproprietà dei beni immobili a loro facenti capo: di qui l'atto oggetto di revocatoria, con il quale non è stato, pertanto, perseguito alcun fine illecito; b) il credito della Banca, essendo sorto con la sentenza del 2018, era inesistente nel momento in cui fu stipulato l'atto; c) ~~Luigi Mario~~, poi, oltre ad essere divenuto titolare, in virtù dell'atto in questione, di diritti su beni immobili, e pure titolare di un patrimonio sufficiente a consentire la soddisfazione coattiva del credito; d) l'atto, inoltre, non

è a titolo gratuito, ma ha natura solutoria perché la Coreschi vantava un consistente credito per il suo mantenimento.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

### **1. Requisiti della revocatoria ordinaria**

L'azione ex art. 2901 c.c. (Cass. Civ., n. 5581/91; Cass. Civ., n. 2971/99; Cass. Civ., n. 5072/09; Cass. Civ., n. 9271/99; Cass. Civ., n. 7262/00): a) ha finalità cautelare e conservativa; b) il suo presupposto si sostanzia nel pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie, il quale consiste non solo in un danno effettivo e concreto, ma anche nel solo pericolo di danno connesso alla mera possibilità che la pretesa creditoria diventi irrealizzabile o anche solo più difficilmente realizzabile; c) solo nel caso in cui l'atto di cui si chiede la revoca sia successivo al sorgere del credito è necessario e sufficiente dimostrare che l'acquirente fosse consapevole di arrecare pregiudizio al creditore, senza che assuma alcuna rilevanza né l'intenzione di ledere la garanzia patrimoniale, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo dell'intenzione fraudolenta del debitore, mentre in tutti gli altri casi è necessario fornire la prova anche di tali ultime circostanze; d) nel caso di atto a titolo gratuito (*recte*: non oneroso), sia successivo che precedente al sorgere del credito, la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore è sufficiente, senza che sia necessario dover provare l'intenzione o la partecipazione del terzo.

### **2. Natura dell'atto posto in essere**

Nel caso che occupa, viene in rilievo un trasferimento immobiliare effettuato nell'ambito di separazione personale fra coniugi, dal che consegue che l'atto è senza dubbio revocabile, avendo la giurisprudenza oramai definitivamente chiarito che, in tale ipotesi, il medesimo trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un ~~terzo~~ creditore, "...sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ." (così, *ex plurimis*, Cass. Civ., n. 1144/15; nello stesso senso, Cass. Civ., n. 11914/08; Cass. Civ., n. 966/07).

Quanto alla natura dell'atto che forma oggetto di causa, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che trattasi di negozio che può essere qualificato come oneroso, ma ciò solo laddove il trasferimento trovi titolo unicamente nei pregressi rapporti di natura economica e nella

necessità di darvi sistemazione e solo “...nel momento della dissoluzione del vincolo...” (così, *ex plurimis*, Cass. Civ., n. 17908/19; nello stesso senso, Cass. Civ., n. 4751/04). Più in particolare, l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere *tout court* dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma deve emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al *ménage* familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (Cass. Civ., n. 8678/13). Inoltre, per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere allegata e va dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti.

Nulla di tutto ciò accade nel caso che occupa.

Innanzitutto, nemmeno è allegato che le attribuzioni patrimoniali trovino causa nell'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al *ménage* familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione; oppure nella disparità economica tra i coniugi: si allega un fatto ben diverso, ossia la necessità di “...definire patrimonialmente la proprietà egli immobili intestati ad entrambi i coniugi...” e la necessità del [redacted] di dare “...un assetto definitivo al proprio patrimonio immobiliare...” (si veda pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), mentre resta solo sullo sfondo il debito da mantenimento, che di per sé è, come si è detto, del tutto irrilevante.

In secondo luogo, difetta il requisito temporale, atteso che la separazione fra i coniugi è del [redacted] e l'atto è stato stipulato ben 16 anni dopo, ossia nell'anno 2018 e, quindi, certamente non “...nel momento della dissoluzione del vincolo...”.

In terzo luogo, non vi è prova alcuna dell'esistenza di debiti fra i coniugi, all'evidenza irrilevanti essendo le dichiarazioni di parte rese alla Procura della Repubblica per ottenere l'autorizzazione alla stipula (documento, peraltro, mai prodotto): trattasi, infatti, di dichiarazioni provenienti da una delle parti, che, pertanto, fanno prova contro di essa e non a suo favore, indipendentemente dal parere espresso in ordine alla stipula della convenzione dalla Procura medesima.

In quarto luogo, appare quantomeno inverosimile che il coniuge beneficiario dell'apporto economico dell'altro coniuge si ricordi di far valere il proprio diritto soltanto dopo ben 16 anni dalla separazione.

In quinto luogo, il credito del coniuge, come correttamente osserva parte attrice, sarebbe pure prescritto a far data dall'anno 2013 (Cass. Civ., n. 336/04).

L'atto, dunque, è certamente a titolo gratuito e non rientra nel novero di quelli "dovuti", e quindi esenti da revocatoria.

#### **4. Anteriorità del credito**

Nel caso di specie, l'atto è certamente successivo al sorgere del credito, che va notoriamente individuato nel suo momento genetico, il quale, nel caso di specie va rinvenuto nella data di concessione del mutuo (2013) o, davvero a tutto voler concedere, nel giorno della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (31/01/2014). Al riguardo, infatti, la Cassazione ha sempre ribadito che *"In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare, e non già rispetto al momento della sua scadenza"* (Cass. Civ., n. 17356/11) e che *"per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale"* (Cass. Civ., n. 8013/96).

La tesi di parte convenuta, secondo cui il credito era addirittura insussistente al momento della stipula dell'atto, poiché accertato solo con successiva sentenza, dunque, è del tutto priva di pregio: il credito, infatti, è, come si è detto, sorto ben prima e comunque sarebbe esistita una rilevante ragione di credito eventuale, *sub specie* di credito litigioso (si veda Cass. Civ., n. 3369/19, secondo cui *"Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illegittimo in un rapporto contrattuale connesso in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia*

*sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito").*

Inoltre, il Lauria era pacificamente fideiussore della Banca sin dal 2013, ossia ben prima del compimento dell'atto; ebbene, con specifico riferimento alla posizione del fideiussore, la Suprema Corte ha chiarito che, una volta prestata la fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale "...l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento in favore del garantito e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Pertanto la fideiussione prestata per debito futuro costituisce debito da considerare sorto antecedentemente all'atto dispositivo...".

#### **4. Eventus damni**

Quanto all'*eventus damni*, si ribadisce che lo stesso si sostanzia nel pregiudizio delle ragioni creditorie, il quale, come si accennava in precedenza, non deve necessariamente consistere in un danno concreto, essendo sufficiente la sussistenza di un pericolo di danno, ossia il pericolo che la pretesa creditoria diventi di incerta realizzazione (*ex plurimis*, si veda Cass. Civ., n. 25733/15).

Inoltre, non essendo richiesta a fondamento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, è il convenuto che ha l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio e ciò solo dimostrando l'esistenza attuale di "*...ampie residualità patrimoniali proprie...*" (Cass. Civ., n. 1902/15).

Ora, i convenuti allegano che il patrimonio residuo del [REDACTED] sarebbe sufficiente, se aggredito in sede esecutiva, a tacitare le pretese della Banca, ma la tesi è infondata.

Risulta documentalmente dimostrato (si veda la copia dell'atto oggetto di causa) unicamente che il [REDACTED] è rimasto proprietario del diritto di abitazione su due beni siti in [REDACTED] e di diritti pari alla piena proprietà su due terreni ubicati in [REDACTED]; ebbene, tali diritti a nulla rilevano: il primo perché notoriamente inespropriabile; il secondo in quanto trattasi di beni di nullo valore commerciale perché vengono in rilievo terreni agricoli collocati fuori dal centro abitato e pure in zona vincolata (si veda l'atto impugnato ed il certificato di destinazione urbanistica ad esso allegato prodotto da parte attrice).

Non vi è prova dell'esistenza di altri beni utilmente aggredibili in sede esecutiva.

La perizia di parte prodotta - premesso che trattasi di semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso (Cass. Civ., n. 3480/02) - infatti, nulla prova, in quanto: a) non è una perizia, ma una mera comunicazione indicante semplicemente i valori di alcuni diritti immobiliari; b) è un documento che, essendo privo di sottoscrizione da parte del geom. [redacted], ossia di colui che apparentemente lo ha redatto, deve ritenersi provenga dalla parte, per cui può essere usato solo contro di lei; c) non dimostra in alcun modo che effettivamente il bene valutato Euro 450.000,00 appartenga al [redacted], non essendo allegate ad esso le visure ipocatastali e tantomeno essendo state queste ultime prodotte in corso di causa; d) contiene affermazioni del tutto apodittiche, in quanto non chiarisce come si sia giunti alla suddetta valutazione; e) non trattasi di perizia giurata, per cui è di per sé inattendibile; e) quanto in essa affermato non trova alcun riscontro documentale nel residuo materiale probatorio acquisito agli atti del processo.

Come se non bastasse, il bene valutato Euro 450.000,00 è, proprio [redacted] quanto affermato nel documento di cui sopra, attualmente incommerciabile, anche in sede esecutiva, essendo stato espresso il diniego alla sanatoria degli abusi che lo connotano, per cui nella suddetta sede esso avrebbe valore pari a zero, e pure concesso in comodato d'uso a terzi. E, si badi bene, di ciò [redacted] era ben consapevole perché, stando al documento da lui stesso prodotto (la asserita C.T.P.) il diniego è stato formalizzato già nel 2009 (la nota del Comune citata è del 03/02/2009).

Il che spiega in modo inequivocabile perché le prove orali articolate da parte convenuta non siano state ammesse nel corso del giudizio.

Insomma, l'atto, avendo sottratto alla garanzia patrimoniale del [redacted] tutti i beni di sua proprietà aventi un concreto valore commerciale ed utilmente aggredibili in sede esecutiva, è all'evidenza lesivo degli interessi della Banca.

#### 5. Elemento psicologico.

Quanto all'elemento psicologico, invece, si deve ritenere che, venendo in rilievo un atto a titolo gratuito, l'azione proposta non postuli che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, "*...il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore*" (Cass. Civ., n. 12045/10). Con

riferimento all'atto in questione, dunque, si tratta solo di stabilire se il Lauria sia stato consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava ai suoi creditori, ivi compreso l'odierna attrice. Al quesito va data risposta senza dubbio positiva per i seguenti motivi.

*In primis*, il [REDACTED] avendo prestato fideiussione prima del compimento dell'atto, era pienamente cosciente tanto della esposizione debitoria attuale e futura del debitore principale quanto della propria, conseguente, possibile posizione debitoria, per cui non poteva non sapere, anche solo usando la diligenza del buon padre di famiglia, che l'atto di disposizione, per giunta a titolo gratuito, avendo ad oggetto quantomeno la parte più rilevante del suo patrimonio immobiliare, avrebbe potuto rendere assai più difficile per i creditori soddisfarsi sul suo patrimonio.

In secondo luogo, costui era pure l'amministratore della società debitrice principale, per cui ben sapeva: a) dall'esistenza del debito tempo per tempo; b) dell'inadempimento; c) dell'esposizione debitoria finale.

Ancora, [REDACTED] che è amministratore di s.r.l., e quindi soggetto certamente in possesso di idonee capacità addirittura gestionali di impresa commerciale, ben sapeva, stando a quanto risulta dalla documentazione da lui stesso prodotta (la asserita C.T.P.), che l'unico bene in concreto aggredibile in sede esecutiva di cui sarebbe rimasto proprietario era incommerciabile: come si è detto in precedenza, infatti, il diniego di sanatoria del fabbricato stimato (*recte*: di valore riportato di) Euro 450.000,00 era stato formalizzato già nel 2009 e non risulta essere stato impugnato.

Non è da sottovalutare, infine, l'elemento temporale: l'atto è stato posto in essere solo tre giorni prima della pubblicazione della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca, ossia all'evidente fine di cautelarsi dalle conseguenze negative derivanti dal possibile esito negativo del medesimo.

Insomma, si è in presenza di più indizi, tutti gravi precisi e concordanti, in virtù dei quali si deve ritenere che [REDACTED] fosse ben consapevole del fatto che l'atto impugnato avrebbe leso la sua garanzia patrimoniale (sulla rilevanza degli elementi indiziari, fra i quali assume rilievo anche il tempo di compimento dell'atto, si vedano Cass. Civ., n. 9367/06; Cass. Civ., n. 1068/07; Cass. Civ., n. 7507/07; Cass. Civ., n. 17867/07; Cass. Civ., n. 9970/08; Cass. Civ., n. 11577/08; Cass. Civ., n. 13404/08; Cass. Civ., n. 5359/09).

##### **5. Conclusioni e spese**

In conclusione, la domanda di parte attrice deve essere accolta.



Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 3057/18, promosso ad istanza della Banca Del Fucino S.p.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* nei confronti di ~~Enrico Maria Casarini Silvano - Enrico Casarini~~, rigettata ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

1. accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dichiara inefficace nei confronti della Banca Del Fucino S.p.A. l'atto a rogito del notaio ~~Enrico Maria Casarini Silvano~~ del ~~2014/2015~~, rep. ~~0000~~, trascritto in data ~~2014/2015~~ avente ad oggetto i diritti di cui alle pagine nn. 2, punto 9, e 3, punti 10 e 11, dell'atto di citazione, che qui devono intendersi integralmente riportate trascritte;
2. ordina ai Direttori degli Uffici Provinciali del Territorio competenti di procedere alla trascrizione o all'annotazione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore della società attrice le spese sostenute per il presente giudizio, che si liquidano in Euro ~~5000~~ per spese ed Euro ~~1000~~ per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge.

Frosinone, 17/01/2020



Il G.I.  
Dr. Andrea Petten

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_